

**Documento di consultazione sul 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e sul Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 17 novembre 2022.**



### *Qual è l'oggetto della consultazione?*

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 17 novembre 2022 della Banca d'Italia che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.



### *Quali sono le ragioni della presente consultazione?*

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alla Circolare n. 262 e al Provvedimento della Banca d'Italia del 17 novembre 2022. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *A chi si rivolge questa consultazione?*

La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente disciplinati dalla Circolare n. 262 e dal Provvedimento e, pertanto, alle banche e agli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015” diversi dagli intermediari bancari, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?*

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi **entro 60 giorni** dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Cosa accade dopo la consultazione pubblica?*

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre i testi finali delle disposizioni, che verranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

### Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le bozze del nono aggiornamento della Circolare n. 262 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e delle modifiche al Provvedimento del 17 novembre 2022 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”. Le disposizioni sono volte principalmente a recepire: i) le modifiche all’IFRS 9 “*Strumenti finanziari*” e all’IFRS 7 “*Strumenti finanziari: informazioni integrative*” applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026 <sup>(1)</sup> e ii) il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “*Presentazione e informativa di bilancio*” che sostituirà dal 1° gennaio 2027 <sup>(2)</sup> lo IAS 1 “*Presentazione del bilancio*”. In linea con le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025, è stata, inoltre, prevista una specifica informativa in materia di cripto-attività.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute e le finalità complessive nonché i principali interventi di modifica. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

### A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ; ii) intermediari finanziari ex art. 106 TUB; iii) confidi; iv) istituti di moneta elettronica; v) istituti di pagamento; vi) SGR; vii) SIM, viii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; ix) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

### Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con l’articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019, il presente documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), considerato che le modifiche riguardano principalmente il recepimento di normative sovraordinate (quali il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 e le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7) e/o presentano costi addizionali marginali.

---

<sup>1</sup> Le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 sono state omologate con Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025.

<sup>2</sup> Il principio contabile internazionale IFRS 18 è stato omologato con Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026.

*Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica*

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it) qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via delle Quattro Fontane 121-123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: [servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it).

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail [org.privacy@bancaditalia.it](mailto:org.privacy@bancaditalia.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: [responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it](mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

### *Resoconto della consultazione e prossimi passi*

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verranno altresì pubblicati un "resoconto della consultazione" e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

**Documento di consultazione sul 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e sul Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 17 novembre 2022.**





## Premessa al documento di consultazione

### 1. Introduzione

Il presente documento sottopone a consultazione le bozze del nono aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e delle modifiche al Provvedimento del 17 novembre 2022 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”. Nel definire le bozze normative si è tenuto conto principalmente di quanto segue:

- le modifiche intervenute all’IFRS 9 “*Strumenti finanziari*” e all’IFRS 7 “*Strumenti finanziari: informazioni integrative*”, applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026, che introducono nuovi requisiti di informativa di bilancio con riferimento rispettivamente ai titoli di capitale classificati nel portafoglio delle “*attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva*” (cd. FVOCI) e agli strumenti finanziari che presentano clausole contrattuali connesse ad eventi contingenti;
- le disposizioni previste dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “*Presentazione e informativa di bilancio*” che dal 1° gennaio 2027 sostituirà lo IAS 1 “*Presentazione del bilancio*”, introducendo significative modifiche agli schemi e all’informativa di bilancio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - la presentazione dell’avviamento in una voce separata dell’attivo dello stato patrimoniale rispetto alla voce riferita alle “*Attività immateriali*”;
  - l’introduzione nello schema di conto economico di tre nuove categorie in cui classificare le voci di ricavo e di costo, in base all’attività aziendale principale dell’intermediario (“*ricavi e costi operativi*”, “*investimenti*” e “*finanziamenti*”);
  - l’inclusione di specifici risultati intermedi (c.d. subtotali) da presentare in via obbligatoria nello schema di conto economico, tra cui l’“*Utile (Perdita) operativo (operativa)*”;
  - l’utilizzo nello schema di rendiconto finanziario (metodo diretto), dell’“*Utile (Perdita) operativo (operativa)*” come voce di partenza ai fini della determinazione della liquidità generata/assorbita dalla gestione dell’attività operativa, in luogo della voce “*Utile (Perdita) d’esercizio*”;
  - l’introduzione di specifici requisiti di informativa con riferimento ai cd. indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale (*Management-defined performance measures*, di seguito MPM).
- le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025 con riferimento all’informativa di bilancio in materia di cripto-attività.

Con l’occasione, sono, inoltre, state fornite alcune precisazioni a specifiche richieste di chiarimento pervenute dall’industria con riferimento in particolare alle modalità di compilazione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dell’informativa di natura quantitativa richiesta sulla dinamica delle rettifiche di valore complessive su attività finanziarie.

Al fine di contenere gli oneri di *reporting* per gli intermediari, nella fase di emanazione degli aggiornamenti in oggetto si terrà anche conto dell’esigenza di allineare, per quanto possibile l’informativa di bilancio ad eventuali modifiche alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP) da parte dell’EBA.

### 2. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrerebbero in vigore:

- a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026, con riferimento agli emendamenti relativi al recepimento delle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7;
- a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2027, con riferimento alle modifiche diverse da quelle di cui al punto precedente, ivi incluse quelle relative al recepimento dell'IFRS 18.

### 3. Nota illustrativa

Di seguito si riportano le principali proposte di modifica alle sezioni informative del bilancio d'impresa e di quello consolidato delle banche e degli altri intermediari IFRS.

#### A. Proposte di modifica applicabili al bilancio delle banche

##### I. Schema di Stato Patrimoniale e Nota integrativa: informazioni sullo Stato Patrimoniale

Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale relativo alla voce dell'attivo riferita alle "Attività immateriali" è modificato in coerenza con quanto previsto dall'IFRS 18. In particolare, dalla voce "Attività immateriali" è stato eliminato l'avviamento che è ricondotto ad una voce separata dello Stato patrimoniale ai sensi dell'IFRS 18, paragrafo 103, lettera d).

Inoltre, in linea con l'approccio già previsto per la voce "Attività materiali", nell'ambito della voce "Attività immateriali" sono ricondotte le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2.

L'informativa di nota integrativa relativa allo Stato Patrimoniale è modificata come conseguenza di tali interventi.

##### II. Schema di Conto Economico e Nota integrativa: informazioni sul Conto Economico

Il contenuto informativo del Conto Economico è adeguato a quanto previsto dall'IFRS 18.

A tale riguardo, assume rilievo la circostanza che ai sensi dell'IFRS 18 la classificazione dei ricavi e costi nello schema di Conto Economico dipende dall'attività aziendale principale svolta. In quest'ottica, gli schemi di conto economico e la relativa informativa di nota integrativa sono modificati per renderli coerenti a quelli applicabili alla fattispecie di una banca, la cui attività aziendale principale consiste nella concessione di finanziamenti e nell'investimento in attività finanziarie. In particolare:

- nelle voci "Interessi attivi e proventi assimilati" e "Interessi passivi e oneri assimilati": sono esclusi i differenziali e i margini riferiti ai derivati utilizzati per la gestione del rischio di tasso di interesse su attività, i cui interessi, sono riconducibili alla categoria "investimenti" ai sensi dell'IFRS 18;
- dalla voce "Risultato netto dell'attività di negoziazione" e "Risultato netto dell'attività di copertura": sono esclusi i risultati della valutazione dei derivati utilizzati per gestire rischi su attività, i cui ricavi e costi, sono riconducibili alla categoria "investimenti" ai sensi dell'IFRS 18;
- le voci "Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" e "Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali": sono adeguate per includere le poste relative alle rimanenze di attività immateriali valutate ai sensi dello IAS 2, laddove queste ultime siano riconducibili all'attività aziendale principale;
- nella voce "Altri oneri/proventi operativi" sono compresi gli altri oneri e proventi riconducibili all'attività aziendale principale, ivi inclusi i margini e i proventi e oneri sui derivati da riportare nella categoria "ricavi e costi operativi" ai sensi dell'IFRS 18 per evitare il cd. "grossing up";

- è inserita la voce “*Utili (Perdite) e dividendi su investimenti in partecipazioni*”, nell’ambito della categoria di “*investimenti*” del conto economico che accoglie i proventi (oneri) su partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente o sottoposte a influenza notevole, laddove tali partecipazioni siano valutate con il metodo del patrimonio netto o l’investimento in tali attività non sia riconducibile all’attività aziendale principale ai sensi dell’IFRS 18. Qualora, invece, l’investimento in tali partecipazioni sia riconducibile all’attività aziendale principale e le partecipazioni in oggetto non siano valutate con il metodo del patrimonio netto, i relativi proventi e oneri vanno ricondotti nella voce “*Utili (Perdite) e dividendi su partecipazioni*” nell’ambito della categoria “*ricavi e costi operativi*” del conto economico;
- è inserita la voce “*Proventi e oneri sugli investimenti e altre attività*” in cui indicare il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute a scopo di investimento ai sensi dello IAS 40, nonché delle rimanenze di attività materiali e immateriali valutate ai sensi dello IAS 2 e delle altre attività immateriali valutate ai sensi dello IAS 38, laddove riconducibili alla categoria “*investimenti*” ai sensi dell’IFRS 18;
- è inserita la voce “*Risultato netto della valutazione al fair value delle altre attività materiali e immateriali*” in cui riportare il saldo fra le svalutazioni e le rivalutazioni delle attività materiali e immateriali (incluse le rimanenze di attività immateriali) riconducibili alla categoria “*investimenti*” ai sensi dell’IFRS 18;
- è inserita la voce “*Altri proventi e oneri da investimento*” in cui riportare gli altri proventi e oneri riconducibili alla categoria “*investimenti*” ai sensi dell’IFRS 18;
- è inserita la voce “*Oneri e proventi finanziari su altre passività*” in cui sono inclusi, tra l’altro, le variazioni dei fondi per rischi e oneri dovuti al trascorrere del tempo e gli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto, nonché gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo e gli effetti dei cambiamenti nel tasso di sconto, relativi agli accantonamenti al trattamento di fine rapporto, ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali altri benefici a lungo termine.

Ai fini della classificazione delle voci di conto economico si è, altresì, tenuto conto delle cd. “*accounting policy choice*” previste dall’IFRS 18 <sup>(3)</sup>, laddove applicabili.

L’informativa di nota integrativa relativa al Conto Economico è modificata come conseguenza degli interventi di adeguamento apportati allo schema di Conto Economico.

Nelle disposizioni è, altresì, previsto che nel caso in cui l’attività aziendale principale della banca differisca da quella sopra illustrata, le voci di Conto economico vanno opportunamente riclassificate in applicazione delle disposizioni dell’IFRS 18. In particolare, laddove, ai sensi dell’IFRS 18, l’attività aziendale principale della banca consista solo nella concessione di finanziamenti ai clienti, i proventi e gli oneri relativi agli investimenti in attività finanziarie vanno ricondotti nella nuova voce “*Proventi e oneri delle attività finanziarie di investimento*” relativa alla categoria “*investimenti*” di cui all’IFRS 18, che andrà riportato nello schema di conto economico solo in tale circostanza.

### III. Prospetto della redditività complessiva e Nota integrativa: informazioni sulla redditività complessiva e informazioni sul Patrimonio netto

In linea con quanto previsto dalle modifiche all’IFRS 7, nel prospetto della Redditività complessiva con riferimento alla voce “*Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva*” sono indicate separatamente le variazioni di valore relative agli investimenti in titoli di capitale oggetto di cancellazione dal bilancio e quelle relative agli investimenti detenuti a fine esercizio.

<sup>3</sup> Cfr. IFRS 18, paragrafi 56, 57, 65, lettera a), 66.

Analogamente il prospetto analitico della redditività consolidata complessiva è adeguato in modo da dare separata evidenza del saldo delle variazioni di valore relative agli investimenti in titoli di capitale oggetto di cancellazione dal bilancio e di quello relativo alle variazioni di valore relative agli investimenti detenuti a fine esercizio.

#### IV. Rendiconto Finanziario

In linea con quanto previsto dagli emendamenti allo IAS 7 previsti dall'IFRS 18, nello schema di Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) nell'ambito della liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa viene introdotta come risultato di partenza la voce “*Utile (Perdita) operativo (operativa)*” di conto economico. Di conseguenza sono, inoltre, adeguate le voci ai proventi e agli oneri di conto economico attinenti all'attività aziendale principale.

#### V. Nota integrativa: Politiche contabili

L'informativa sulle politiche contabili è adeguata per includere specifiche sezioni in cui riportare la *disclosure* richiesta rispettivamente dalle modifiche all'IFRS 7 con riferimento agli strumenti finanziari che presentano clausole contrattuali connesse ad eventi contingenti, e dall'IFRS 18 con riferimento agli indici MPM utilizzati dal *management*. In linea con le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025, è altresì, prevista una specifica sezione in cui riportare l'informativa sull'operatività in cripto-attività, ivi inclusi, tra l'altro, i criteri adottati per il loro trattamento contabile, nonché una descrizione della natura e le caratteristiche contrattuali degli investimenti detenuti in cripto-attività e i rischi che ne potrebbero derivare sulla situazione economico-patrimoniale dell'intermediario. L'informativa prevista in tale sezione va riportata solo laddove l'intermediario abbia effettuato investimenti o emissioni di cripto-attività oppure abbia stipulato contratti derivati con sottostante delle cripto-attività.

#### VI. Nota integrativa: informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

L'informativa sui derivati finanziari di negoziazione e di copertura è adeguata per dare separata evidenza dei contratti derivati rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 con sottostante cripto-attività.

### **B. Proposte di modifica del bilancio degli intermediari IFRS non bancari**

L'aggiornamento del Provvedimento relativo al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari è effettuato seguendo un approccio analogo a quello adottato per il bilancio delle banche (cfr. **lettera A**), adeguando, tuttavia, gli schemi di conto economico e la relativa informativa di nota integrativa in base alle differenze nell'attività aziendale principale dei diversi intermediari rientranti nell'ambito di applicazione del Provvedimento. In quest'ottica, in linea con le previsioni dell'IFRS 18, gli schemi di bilancio di tali categorie di intermediari è adeguata sulla base delle seguenti assunzioni:

- **intermediari finanziari:** tenuto conto che l'attività svolta consiste nell'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma <sup>(4)</sup>, per tali intermediari, trovano applicazione le disposizioni dell'IFRS 18 relative alle entità che hanno come attività aziendale principale specifica quella di erogare finanziamenti (cfr. IFRS 18 paragrafi 49 e B32). Tuttavia, considerato che, nel caso di alcuni intermediari finanziari, l'attività aziendale principale potrebbe includere anche l'investimento in attività finanziarie, gli schemi di bilancio riportati nell'**allegato A** del Provvedimento,

---

<sup>4</sup> Ciò con l'eccezione degli intermediari che svolgono attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, gli IDP e gli IMEL (con l'esclusione degli IDP e IMEL “ibridi finanziari”) per i quali trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di bilancio previste nell'allegato B del Provvedimento.

sono adeguati prevedendo le seguenti due tipologie alternative di schemi di bilancio:

- gli schemi di bilancio applicabili agli intermediari finanziari la cui attività aziendale principale consiste nell'erogazione di finanziamenti ai clienti (**allegato A.1**), nell'ambito dei quali i ricavi e i costi riconducibili all'attività di concessione di finanziamenti e alle passività finanziarie sono ricondotti tra le voci di conto economico relative alla categoria "ricavi e costi operativi" di cui all'IFRS 18;
- gli schemi di bilancio applicabili agli intermediari finanziari la cui attività aziendale principale consiste sia nell'erogazione di finanziamenti ai clienti sia nell'investimento in attività finanziarie (**allegato A.2**). In questo caso, analogamente a quanto effettuato per le banche, gli schemi di bilancio sono adeguati, includendo tra le voci di conto economico relative alla categoria "ricavi e costi operativi" di cui all'IFRS 18, i ricavi e i costi riconducibili sia agli investimenti in attività finanziarie che all'attività di raccolta e concessione di finanziamenti;
- **SGR:** considerato che, generalmente, l'attività svolta non è riconducibile ad una delle attività aziendali principali specifiche indicate nel paragrafo 49 dell'IFRS 18 <sup>(5)</sup>, gli schemi di bilancio riportati nell'**allegato B** del Provvedimento sono adeguati includendo i proventi e gli oneri riconducibili agli investimenti in attività finanziarie e alle passività finanziarie tra le voci di conto economico relative, rispettivamente, alla categoria "investimenti" e alla categoria "finanziamenti" previste dall'IFRS 18;
- **SIM:** tenuto conto che, a seconda dei casi, l'attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18 potrebbe includere l'investimento in attività finanziarie <sup>(6)</sup> gli schemi di bilancio riportati nell'**allegato C** del Provvedimento sono adeguati includendo i ricavi e i costi riconducibili all'attività di investimento in attività finanziarie tra le voci di conto economico relative alla categoria "ricavi e costi operativi" di cui all'IFRS 18. Viene, tuttavia, previsto che laddove l'attività svolta dalla SIM non sia riconducibile a quella sopra-indicata e più in generale ad una delle attività principali specifiche indicate nel paragrafo 49 dell'IFRS 18, trovano applicazione, per quanto compatibili, gli schemi di conto economico riportati nell'**allegato B** per le SGR;
- **patrimonio destinato degli IMEL e degli IDP ibridi:** considerato che l'attività svolta da tali patrimoni destinati non è riconducibile ad una delle attività principali specifiche indicate nel paragrafo 49 dell'IFRS 18, gli schemi di bilancio riportati nell'**allegato D** del Provvedimento sono adeguati includendo i proventi e gli oneri riconducibili all'attività di investimento in attività finanziarie e alle passività finanziarie tra le voci di conto economico relative rispettivamente alla categoria "investimenti" e alla categoria "finanziamenti" previste dall'IFRS 18.

---

<sup>5</sup> In base a quanto riportato nel par. 49 dell'IFRS 18, per classificare i ricavi e i costi nelle categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti", l'entità deve valutare se esercita una specifica attività aziendale principale consistente in:

- a) investimenti in particolari tipi di attività, di seguito denominati "investimenti in attività"; o
- b) erogazione di finanziamenti ai clienti.

<sup>6</sup>Ad esempio, laddove la SIM svolga l'attività di negoziazione per conto proprio e questa sia considerata come attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18.